

TEATRO DELLE ARIETTE
ASSOCIAZIONE CULTURALE



STATUTO

Art. 1 E' costituita l'associazione culturale denominata "Teatro delle Ariette". Non persegue finalità di lucro.

Art. 2 L'associazione ha sede nel comune di Valsamoggia ((BO) località Castello di Serravalle, via Rio Marzatore 2781.

Art. 3 L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Lo scopo principale dell'associazione è la promozione e lo sviluppo del NUOVO TEATRO POPOLARE e di ogni altra occasione di incontro, confronto e crescita culturale.

Per tali scopi l'associazione potrà:

- produrre ed organizzare spettacoli;
- promuovere e organizzare incontri e convegni sulla pratica teatrale e culturale;
- diffondere, sostenere e sviluppare la pratica e la ricerca teatrale e culturale organizzando corsi e seminari;
- produrre e organizzare letture comuni, dibattiti, confronti di esperienze, visioni comuni e scambi di materiale audiovisivo;
- promuovere l'attività ludica e ricreativa di incontro tra i soci;
- concorrere in collaborazione con soggetti pubblici o privati al progresso culturale della comunità;
- ricercare fonti di finanziamento sia privato che pubblico per lo svolgimento dell'attività;



Paolo Bordini
Regina / Ferrara

- somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

Art. 5 Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà. Per iscriversi all'associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Capicini / Stefan
Resolventi

Art. 6 Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione stessa.

Art. 7 La qualifica di socio dà diritto a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Art. 8 I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rimborsabile.

Art. 9 La decadenza da socio può avvenire per:

- decesso;
- dimissioni;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- espulsione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 10 Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

Stefano
Pasolunghi

- 1) ammonizione scritta;
- 2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
- 3) espulsione.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- c) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

Il socio decade automaticamente quando si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.

In caso di contrasto decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Art. 11 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.

I proventi sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dai contributi di Enti o privati;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;

Paolo Benelli

Paolo Benelli

- f) proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
- g) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Art. 12 Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 14 Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Art. 15 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.



Scalabrini

Scalabrini

Art. 16 Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede dell'associazione per almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede dell'associazione con almeno 15 giorni prima della data fissata o con avviso scritto da inviare ad ogni socio.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

Art. 17 L'assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, di regola una volta l'anno.

Essa:

- approva il rendiconto economico finanziario;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale a lei demandate dal Consiglio Direttivo.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

- elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

Art. 18 L'assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Seola Bazzoli

Luigi Stefanini

Art. 19 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

Art. 20 Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti.

La delega, ammessa solo per le Assemblee straordinarie, deve contenere l'indicazione di voto del delegante sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di una delega.

Art. 21 Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Le votazioni che riguardano persone avvengono, di norma, a scrutinio segreto. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto, salvo diversa indicazione da parte dell'assemblea.

Art. 22 L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente, il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

Paola Berardi

Paolo Berardi

Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 25 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio nomina altri Soci, che rimangono in carica fino alla succes-

Roberto Benelli
Sayma Hefam

siva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 27 Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i rendiconti;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del rendiconto;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 28 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. In caso di assenza o di impedi-



Paola Bernelli
Luigi Stefan

mento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 29 La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa con le modalità previste dal primo comma dell'art.20. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe all'attività istituzionale di questa associazione, e comunque per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 148 ottavo comma TUIR.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 30 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Tagliari Stefano

Paolo Benelli

TEATRO DELLE ARIETTE
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci

Il giorno 2 febbraio 2015 presso la sede sociale si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci dell'associazione culturale TEATRO DELLE ARIETTE per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) approvazione delle modifiche statutarie.

Alle ore 20, il Presidente Stefano Pasquini, chiama il socio Paola Berselli a svolgere le funzioni di segretario.

Rilevato il numero degli associati presenti di persona o per delega, il Presidente dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita e atta a deliberare.

Sul punto n. 1) il Presidente espone la necessità di procedere alle modifiche dello Statuto esclusivamente per renderlo maggiormente conforme alle normative del settore non profit in generale e dell'associazionismo culturale in particolare. L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare lo statuto modificato, allegato al presente verbale, dando il più ampio mandato al Presidente per la registrazione dello stesso presso gli enti competenti.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 23.

Il Presidente (Stefano Pasquini)

Stefano Pasquini

Il Segretario (Paola Berselli)

Paola Berselli



..... ORIGINALE

REGISTRATO A CENTO IL - 4 FEB 2015

N. 163 PERE 3

PAGATI € 200 00

TASSATO PER ANNO



ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Maria Rosalinda Raggi

